

**CIRCOLARE N.30/2025:**

**SEMPLIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI FACENTI PARTE DEL VALORE IN DOGANA DELLE MERCI**

In data 24 novembre 2025 è stata pubblicata la [Circolare n. 30/2025](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che riguarda la **semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci** ai sensi dell'Articolo 73 del Regolamento (UE) 952/2013 (CDU), e **sostituisce la precedente Circolare n. 5/D/2017**.

**Scopo della semplificazione (CVA - Customs Value Authorization):**

L'istituto consente alle autorità doganali, in presenza di condizioni specifiche, di autorizzare la determinazione degli importi che fanno parte del valore in dogana delle merci, i quali non sarebbero quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione doganale.

L'obiettivo principale è permettere all'operatore economico di definire con certezza gli elementi del valore in dogana non ancora noti al momento dell'importazione e di evitare il ricorso alla dichiarazione semplificata, garantendo una corretta riscossione dei diritti doganali.

Ai sensi dell'art.73 di cui sopra, la semplificazione:

- È autorizzata su istanza di parte.
- Riguarda sia gli importi da includere (Art. 71 CDU) che gli elementi da aggiungere o sottrarre (Artt. 71 e 72 CDU) al valore in dogana.
- È ammessa solo per il regime dell'importazione.
- Può essere concessa solo se il valore in dogana è determinato con il metodo del valore di transazione (Art. 70 CDU).

**Condizioni per l'autorizzazione (Art. 71 Regolamento delegato UE 2446/2015 - RD):**

Di seguito si precisano le condizioni, di carattere oggettivo e soggettivo, che un operatore economico deve soddisfare per essere autorizzato alla semplificazione del valore in dogana.

**1. Condizioni oggettive:**

- Sproporzione del costo amministrativo connesso all'uso della dichiarazione semplificata.
- Il valore in dogana determinato con la semplificazione non deve differire in modo significativo da quello determinato in assenza di autorizzazione.

**2. Condizioni soggettive:**

- Assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e di trascorsi di reati gravi (Art. 39, lettera a), CDU).

- Sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati, che faciliti i controlli doganali.
- Organizzazione amministrativa adeguata, con sistema di controllo interno che permetta di individuare transazioni illegali o irregolari.

#### **Iter di presentazione dell'istanza e procedimento autorizzativo:**

La domanda deve essere presentata tramite il sistema elettronico delle decisioni doganali (CDS - *Customs Decisions System*) e l'operatore che intende presentare istanza deve effettuare la registrazione sul *Trader Portal* (TP) del CDS. Nel momento in cui viene inserita l'istanza, il sistema attribuisce un numero identificativo alla stessa.

I dati richiesti nella domanda sono specificati nel Reg. 2446/2015, Allegato A, Titolo V.

La domanda deve includere, tra gli allegati, il documento d'identità, una relazione dettagliata con il metodo di calcolo proposto e i file Excel con i dati relativi al valore oggetto di semplificazione, la formula, l'INCOTERMS e la valuta. È richiesto uno storico di dati a consuntivo di almeno un'annualità.

Registrazione e Accettazione (Ufficio Origine e valore – max 30 giorni): L'Ufficio valuta la completezza della domanda. Se incompleta, richiede integrazioni entro il termine di 30 giorni.

Istruttoria (Ufficio locale ADM - max 60 giorni): L'Ufficio locale territorialmente competente verifica la sussistenza dei requisiti, acquisendo anche i certificati relativi ai carichi pendenti e al casellario giudiziale e controllando il sistema contabile, l'organizzazione amministrativa e i documenti a corredo.

Adozione della decisione (Ufficio Origine e valore - max 120 giorni dall'accettazione): L'Ufficio Origine e valore, tenendo conto dell'istruttoria, predispone la decisione CVA. Il termine è ridotto a 90 giorni per i soggetti in possesso dello status AEO.

Mancato accoglimento: L'Ufficio Origine e valore comunica i motivi ostativi all'accoglimento, e il richiedente può esprimere il proprio punto di vista entro 30 giorni.

#### **Gestione della decisione CVA:**

La decisione è valida senza limiti di tempo. L'Ufficio Origine e valore notifica l'avvio del monitoraggio annuale, richiedendo dati aggiornati per la formula/metodo di calcolo e la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive.

L'autorizzazione rilasciata può essere **annullata** solo se ricorrono unitamente le seguenti condizioni di cui all'articolo 27 del CDU:

- la decisione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete;
- il destinatario della decisione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;
- se le informazioni fossero state corrette e complete, la decisione sarebbe stata diversa.

Se una delle condizioni non è più soddisfatta o su richiesta del destinatario, la decisione favorevole può essere **revocata o modificata** con efficacia *ex nunc*. Inoltre, può essere disposta la **sospensione** se sussistono motivi per annullare/revocare/modificare ma non si hanno tutti gli elementi, se le condizioni

non sono soddisfatte e si vuole concedere tempo per mettersi in regola, o su richiesta del destinatario in caso di incapacità temporanea di soddisfare le condizioni.

In ultimo, l'Autorità doganale procede a un **riesame** della semplificazione del valore nelle seguenti situazioni:

- in caso di modifiche alla pertinente normativa dell'Unione, che incidono sulla semplificazione della valutazione;
- se necessario, a seguito del monitoraggio annuale di cui sopra paragrafo 4.1;
- se necessario, a causa delle informazioni fornite dal titolare della semplificazione della valutazione in merito a fattori emersi dopo l'adozione della semplificazione, che possono influenzarne il mantenimento o il contenuto.

A seguito di tale riesame, la semplificazione del valore può essere sospesa, annullata, revocata o modificata.

La presente circolare procede ad un riordino delle disposizioni che regolamentano la specifica materia e, quindi, sostituisce integralmente le disposizioni relative alla procedura di rilascio dell'autorizzazione sulla semplificazione del valore in dogana delle merci ex art. 73 Reg. (UE) n. 952/2013, contenute nella circolare 5/D del 2017, a decorrere dal 1° dicembre 2025.

**Per saperne di più e avere assistenza scrivi a [consulting@nord-ovest.com](mailto:consulting@nord-ovest.com)**

